

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1 commi da 485 a 491 legge 30 dicembre 2024, n. 207)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito "legge"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione (di seguito "certificazione") prevista dall'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del 2 dicembre 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA 2025", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella "Investimento non realizzato" (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito;

L'investimento in una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l'importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore investimento.

Con riferimento ai dati indicati nella Comunicazione, nella comunicazione integrativa non è possibile:

- aumentare l'importo dell'investimento complessivo;
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 (quadro B);
- aumentare il numero progetti (quadro A);
- aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
- modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "**Codice carica**" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.

Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000 (risultante dal campo 2 del rigo A1), o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, rientrano tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto realizzato, già indicato nella Comunicazione (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

- nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento;
- nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indebitabile) non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1, corrispondente ai costi per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;
- nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;
- nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese

di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;

- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d’investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei rigi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l’investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.**

La **casella “Casi particolari”** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all’agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all’allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **casella 11 “Regolamento STEP”** va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B. La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella Comunicazione, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell’apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell’ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l'Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile. L'indetraibilità dell'IVA deve risultare dalla certificazione di cui all'art. 7 comma 14 del decreto. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

Nei **righi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile). Per ciascuno dei righi da B11 a B14, nella presente colonna possono essere indicati importi di ammontare uguale o inferiore rispetto a quelli riportati nella Comunicazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Abruzzo	35%	15%	25%	15%	15%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA, incluso nella colonna 1 dei rigi B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura, emessa dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		
ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Pienze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		

ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atesa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Montedisorio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevicchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		